



Avviso esplorativo di indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di manifestazione di interesse da parte di professionisti qualificati e/o raggruppamenti da invitare successivamente per l'affidamento dei servizi tecnici concernenti la progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento denominato "Riqualificazione e arredo urbano di Piazza della Repubblica" (n° PTLP 2019-48). CUP: H17H19000150004

PUBBLICAZIONE DELLA RISPOSTE FORNITE AI QUESITI PERVENUTI

QUESITO N. 1)

In riferimento alla manifestazione di interesse, vista la composizione della RTI volevo sapere se per il punto 6.2 capacità economiche, gli importi dei lavori richiesti nei comma B e C relativi all'edilizia (470k e 1.410k) devono essere soddisfatti solo dall'architetto, solo dall'esperto in opere di verde oppure possono essere soddisfatti dalla somma dei lavori dell'architetto e dell'esperto in opere del verde (agronomo/perito agrario/paesaggista).

RISPOSTA AL QUESITO N. 1)

Si precisa che i requisiti di cui al punto 6.2 lett. B) e C) dell'avviso possono essere soddisfatti alternativamente fra loro:

- sia dal solo architetto;
 - sia dal solo esperto in opere del verde,
 - sia dalla somma dei lavori di entrambi i soggetti.
-

QUESITO N 2)

- entro quando inviare la documentazione per partecipare al bando?
- il fatturato globale dei migliori 3 esercizi dell'ultimo quinquennio deve essere soddisfatto da ciascun componente dell'RTP o è sufficiente che la somma dei fatturati dei componenti dell'RTP (dei propri migliori 3 esercizi dell'ultimo quinquennio) sia superiore ai 141.376,08 euro?
- relativamente alla compilazione dell'allegato 1 e 3 in presenza di impegno a costituire RTP (qualora si venga scelti per le successive fasi del bando), non essendo ancora presente un vero e proprio rappresentante legale della RTP basta che compili un membro del raggruppamento? Ma la firma digitale ai documenti deve essere messa da tutti i partecipanti?

RISPOSTA AL QUESITO N. 2)

Si precisa che:

- il termine ultimo per l'invio della domanda di adesione è il giorno 7 dicembre 2020;

- il fatturato globale può essere soddisfatto dalla somma dei partecipanti al raggruppamento;
 - in caso di raggruppamento la documentazione deve essere firmata digitalmente da ciascuno dei componenti del futuro RTP (il documento trasmesso dovrà essere sottoscritto **da tutti i soggetti**).
-

QUESITO N. 3)

Nel merito al bando in oggetto e relativamente all'avviso, al paragrafo 6.1 requisiti speciali di idoneità professionale, tra le figure professionali come esperto delle opere del verde, vengono citati ad esempio Agronomo, perito agrario, paesaggista.

Si chiede se è possibile considerare ed eventualmente rettificare in aggiunta, anche la figura dell'Agrotecnico, iscritto all'albo degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati, in quanto abilitato alle opere del verde in abito pubblico e privato secondo la Legge di istituzione dell'albo 06.06.1986 n.251 art.11 §.i.

RISPOSTA AL QUESITO N. 3)

Non si ritiene di dover rettificare l'avviso pubblicato tuttavia si precisa che la figura dell'Agrotecnico, alla luce delle competenze professionali così come indicato all'art. 11 comma 1 lett. i) della Legge n. 251/1986 e successive modifiche, è accettata quale requisito speciale di idoneità professionale per partecipare alla procedura.

QUESITO N. 4)

con la presente si formulano i seguenti quesiti:

- alla voce *fatturato globale* (punto **6.2.a**) di pagina 6), si chiede conferma che è sufficiente indicare i requisiti del capogruppo mandatario (qualora già soddisfino il requisito), oppure si sceglie di avere la somma di tutti i fatturati dei professionisti raggruppati in RTP?
- idem per gli altri requisiti di cui al punto **6.2.b**) per i servizi degli ultimi 10 anni, e di cui al punto **6.2.c**) per i nr. 2 servizi di punta, si chiede conferma che sono sufficienti i soli requisiti del capogruppo qualora già questi dimostrino la capacità tecnica, economica e finanziaria?

RISPOSTA AL QUESITO N. 4)

- per quanto riguarda il fatturato globale è indifferente che il requisito sia soddisfatto o dal solo capogruppo o dalla somma dei partecipanti all'eventuale RTP.
 - per quanto riguarda invece i requisiti di cui al punto 6.2.b e 6.2.c. dell'avviso vale altresì quanto riportato al punto precedente, precisando però che occorre prestare attenzione alla suddivisione in categorie.
-

QUESITO N. 5)

in merito all'avviso esplorativo vorrei chiederle due chiarimenti:

1. Se mi presento come singolo professionista coadiuvato da collaboratori (ingegnere strutturista, progettista impianti, agronomo), i requisiti di capacità economica e finanziaria devono essere garantiti solo dal sottoscritto, oppure dall'insieme delle diverse figure coinvolte?
2. Il giovane professionista è necessario solo nel caso di RTI?

RISPOSTA AL QUESITO N. 5)

1) i requisiti di capacità economica e finanziaria possono essere soddisfatti anche dall'insieme delle diverse figure coinvolte ponendo però attenzione alla suddivisione per categorie;

2) la partecipazione del "giovane professionista" è obbligatoria unicamente in caso di RTP

QUESITO N. 6)

Una volta selezionati è possibile modificare il gruppo di partecipazione? ovviamente mantenendo come capogruppo lo studio che ha partecipato alla manifestazione?

si chiede se il professionista da inserire nel gruppo di lavoro indicato nell'avviso esplorativo a pag.5 punto 6.1 "professionista esperto in opere del verde (agronomo/perito agrario/paesaggista)" può essere ricoperto da un architetto, in quanto gli architetti sono professionisti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di...

RISPOSTA AL QUESITO N. 6)

- non è possibile modificare la composizione del gruppo di partecipazione atteso che è previsto uno specifico impegno in tal senso nella dichiarazione di cui all'allegato 2 (punto 3 della dichiarazione);
 - il ruolo di professionista esperto in opere del verde può essere ricoperto anche da un architetto;
-

QUESITO N. 7)

- l'allegato 1 - Domanda di partecipazione deve essere prodotto da ogni componente del raggruppamento per la sola parte di incarico che gli compete? O possono anche indicare le parti svolte dagli altri componenti l'RTP? E comunque verranno prodotti più allegati 1.

Oppure l'allegato può essere unico, riportare tutte le generalità dei dichiaranti, che quindi indicheranno nella stessa tabella le varie parti di servizio svolto da ciascuno, e firmeranno unitamente il documento?

RISPOSTA AL QUESITO N. 7)

- è indifferente la compilazione di un unico allegato 1) sottoscritto da tutti i partecipanti all'RTP ovvero la compilazione di tanti moduli quanti sono i partecipanti. Ciò che conta è la completezza della dichiarazione e la certezza circa i soggetti partecipanti (da esprimersi tramite sottoscrizione di ciascun partecipante all'eventuale raggruppamento).
-

QUESITO N. 8)

Il quesito che pongo quindi è relativo all'allegato 1 e all'allegato 3: le dichiarazioni rese con allegato 1 e allegato 3 devono essere compilate dalla sola mandataria e controfirmate dagli altri mandanti oppure ogni professionista dell'RTP deve compilare individualmente gli allegati 1 e 3 controfirmati da tutti gli altri?

RISPOSTA AL QUESITO N. 8)

- è indifferente la compilazione di un unico allegato 1) sottoscritto da tutti i partecipanti all'RTP ovvero la compilazione di tanti moduli quanti sono i partecipanti. Ciò che conta è la completezza della dichiarazione e la certezza circa i soggetti partecipanti (da esprimersi tramite sottoscrizione di ciascun partecipante all'eventuale raggruppamento).

per quanto riguarda l'allegato 3) si riporta quanto indicato nell'allegato stesso.

□ *dal concorrente che sarà designato quale mandatario/legale rappresentante del mandatario del raggruppamento temporaneo non ancora costituito e sottoscritta anche da tutti i componenti il costituendo raggruppamento temporaneo non ancora costituito.*

QUESITO N. 9

desidero avere maggiori chiarimenti relativi alla figura del paesaggista: come deve essere qualificato, poiché tutti i miei conoscenti che abitualmente si occupano di progettazione del paesaggio e di giardini risultano comunque iscritti alla sezione A settore a del rispettivo albo dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di appartenenza.

RISPOSTA AL QUESITO N. 9)

- l'indicazione di un "paesaggista" non è da intendersi tassativa ma esemplificativa. La figura del professionista "esperto" nel verde potrà anche essere soddisfatta dalla partecipazione di un architetto atteso che tutte le competenze del paesaggista rientrano nelle attribuzioni proprie dell'architetto.

QUESITO N. 10

Si richiede se, in alternativa al fatturato globale richiesto, è possibile presentare una "copertura assicurativa" annua contro i rischi professionali ai fini della comprova della capacità economico-finanziaria.

Si avanza questa richiesta avendo preso atto che alcune procedure simili consentono questa possibilità

RISPOSTA AL QUESITO N. 10)

- non è possibile presentare una "copertura assicurativa" annua contro i rischi professionali quale comprova della capacità economico - finanziaria. Nulla a tal proposito è stato previsto nell'avviso in quanto non si è ritenuto di dover includere tale possibilità quale alternativa al requisito del fatturato globale.

QUESITO N. 11

1) Discordanza per quanto riguarda i servizi di punta richiesti. Discordanza fra ciò che è richiesto nell' indagine di mercato al punto

6.2 Requisiti di Capacità economico e finanziaria alla lettera C

Aver svolto **negli ultimi dieci anni due servizi "di punta"** di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, **per un importo totale non inferiore a 0,50 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione**, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e

riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento;

e il modulo Allegato 3) alla lettera C

Di aver espletato **negli ultimi dieci anni due servizi“di punta”** di ingegneria e di architettura di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D.lgs. 50/2016, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, **ciascuno singolarmente non inferior a 0,50 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione**, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie di cui si componel'intervento:

- 2 servizi relativi alla classe e categoria **E.19** per i seguenti importi lavori:

1°servizio €(diconsi euro _____)

2°servizio €(diconsi euro _____)

- 2 servizi relativi alla classe e categoria **S.03** per i seguenti importi lavori:

1°servizio €(diconsi euro _____)

2°servizio €(diconsi euro _____)

- 2 servizi relativi alla classe e categoria **IA.03** per i seguenti importi lavori:

1°servizio €(diconsi euro _____)

2°servizio €(diconsi euro _____)

Pensiamo che l'avviso dell' indagine di mercato abbia un valore prioritario rispetto all'allegato 3, nel quale si possa essere verificato un refuso e pertanto andiamo a correggere con quanto indicato nell'avviso. Attendiamo conferma.

2) Nei moduli allegati mancano le seguenti dichiarazioni :

Dichiarazione dei requisiti di ordine generale previsti dalle vigenti norme in materia di contratti pubblici:

1. l'insussistenza delle cause di esclusione alla partecipazione alle gare di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e all'art. 5, comma 2, lett. c) della L.386/1990 e ss.mm., nonché l'insussistenza delle situazioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, D. Lgs. 165/2001 nei confronti del Comune di Bergamo;
2. il possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 dal Decreto 2 dicembre 2016 n° 263 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti rispettivamente in caso di società di professionisti e di società di ingegneria, ovvero il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.M. 263/2016 per il caso di consorzi stabili di società di professionisti;
3. la regolarità con il versamento dei contributi agli istituti previdenziali e assicurativi e con l'assolvimento degli obblighi tributari;

che sono presenti nell' avviso di cui in oggetto e che di solito sono contenuti anche nella domanda o altri allegati, ma non li abbiamo ritrovati negli allegati. Chiediamo conferma se dobbiamo possiamo inserirli noi.

3) In merito alla richiesta del CV da parte dei componenti della RTI chiediamo se possiamo inserire delle immagini, rendering o qualche disegno spot, per qualificare al meglio i servizi simili a quello in oggetto.

RISPOSTA AL QUESITO N. 11

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti di cui al punto 1) si conferma che il requisito corretto è quello indicato nell'avviso. Quanto riportato nel modulo allegato è un refuso e si prega di non volerne tener conto.

Per quanto riguarda il punto successivo del vs. quesito (dichiarazione su possesso requisiti di ordine generale) si precisa che in questa fase non è necessario inserirle e/o allegarle alcuna dichiarazione. Verrà richiesta la compilazione di appositi moduli nelle fasi successive della procedura.

Con riferimento al punto 3 del quesito posto si precisa che i C.V. possono anche contenere eventuali immagini fermo restando tuttavia che solo nella fase denominata FASE 2 (eventuale) dovrà essere prodotto uno specifico elaborato di massimo 2 facciate su foglio in formato A3 che riassume le caratteristiche di un intervento da loro ritenuto maggiormente significativo. Lo specifico elaborato di cui sopra concorrerà congiuntamente ai C.V. forniti alla selezione di cui alla fase3.

QUESITO N. 12)

- Requisiti di Capacità economico e finanziaria: ai fini della dimostrazione dei requisiti tra i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, è compresa la partecipazione a concorsi di progettazione premiati?

RISPOSTA AL QUESITO N. 12)

Si è possibile inserire concorsi di progettazione (quale servizio propedeutico alla progettazione) purché effettivamente premiati.

QUESITO N. 13)

Il capogruppo deve rispettare/rispondere personalmente al requisito richiesto di capacità economico-finanziaria o esso deve risultare dall'intero gruppo di operatori economici?

RISPOSTA AL QUESITO N. 13)

I requisiti di capacità economico-finanziaria possono essere soddisfatti sia dal solo capogruppo che dalla "somma" dei partecipanti al raggruppamento.

QUESITO N.14)

chiediamo cortesemente se il punto 6.2 c) aver svolto negli ultimi dieci anni due servizi "di punta" di ingegneria, si intende:

- per un importo totale non inferiore a 0,50 volte l'importo stimato dei lavori come scritto nell'avviso oppure
- ciascuno singolarmente non inferiore a 0,50 volte l'importo stimato dei lavori come scritto nell'allegato 3.

RISPOSTA AL QUESITO N. 14)

in riscontro alla richiesta di chiarimenti si precisa quanto segue:

Si conferma che il requisito corretto è quello indicato nell'avviso. Quanto riportato nel modulo allegato è un refuso e si prega di non volerne tener conto.

QUESITO N. 15)

In riferimento alla composizione del gruppo di lavoro, si chiede a titolo precauzionale se il *professionista esperto in opere del verde (agronomo/perito agrario/ paesaggista)* può essere un architetto iscritto ad *AIAPP Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio*, affiliata a livello internazionale ad *IFLA (International Federation of Landscape Architects)*;

RISPOSTA AL QUESITO N. 15)

l'indicazione di un "paesaggista" non è da intendersi tassativa ma esemplificativa.

La figura del professionista "esperto" nel verde potrà anche essere soddisfatta dalla partecipazione di un architetto atteso che tutte le competenze del paesaggista rientrano nelle attribuzioni proprie dell'architetto.

QUESITO N. 16)

la figura dell' esperto in impianti elettrici di cui tra parentesi è specificato perito o ingegnere elettrotecnico possa essere assolta anche da Ingegnere civile con laurea Vecchio ordinamento che può firmare impianti elettrici come da curriculum.

RISPOSTA AL QUESITO N. 16)

la figura dell'esperto in impianti elettrici può essere assolta anche da Ingegnere civile con Laurea Vecchio Ordinamento,

QUESITO N. 17)

per la categoria edilizia cui si fa riferimento al punto b) del paragrafo 6 l'importo di 1.410.000 Euro sono da intendersi per opere edilizie "in generale" a dimostrazione della capacità di gestione di un eventuale cantiere di tal fatta, oppure specificamente della ID opere E.19? Per tale specifica infatti, si richiede, al punto c), di elencare opere inerenti parchi urbani, piazze storiche, opere di riqualificazione paesaggistica e ambientale di aree urbane (importo 470.000 Euro)

RISPOSTA AL QUESITO N. 17)

si premette che con riferimento a quanto previsto dall'ANAC nelle proprie Linee Guida n° 1 - "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" – paragrafo V Classi, categorie e tariffe professionali – ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere "analoghe" a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità di cui al D.M. 17 giugno 2016 sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Si precisa che il raggiungimento dell'importo di € 1.410.000 riferito alla categoria E.19, avente Grado di complessità pari a 1,20, ai fini della dimostrazione della capacità economico finanziaria (punto b) del paragrafo 6 dell'avviso, può essere anche dimostrato attraverso lavori riconducibili alle seguenti categorie appartenenti alla stessa categoria edilizia . Più precisamente a titolo esemplificativo può essere ricondotto alle seguenti categorie: E.04, E.07, E.10, E.13,E.16, E.21, di grado di complessità 1,20 e lavori rientranti nella categoria E.22 con grado di complessità 1,55.

Lo stesso principio è applicato anche alla dimostrazione dei requisiti di cui al punto c) del medesimo paragrafo

Ai fini della corrispondenza tra le categorie del D.M. 17 giugno 2016 e le categorie delle precedenti tabelle tariffarie (per esempio Legge 143/1949) si fa riferimento alla tabella di corrispondenza di cui all'allegato Z.1 del D.M. 17 giugno 2016
